CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI ALESSANDRIA E L'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI "COSTRUIRE INSIEME"

TRA

Il COMUNE DI ALESSANDRIA, con sede in Alessandria - P.zza della Libertà 1, C.F. 00429440068 (di seguito denominato "Comune"), rappresentato da…. in qualità di Dirigente del Settore……debitamente autorizzato con Decreto Sindacale n. _____ del _____;

E

l'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI "COSTRUIRE INSIEME", con sede in Alessandria, Piazza Vittorio Veneto 1, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria con n. 250382, C.F. e P. I. 02376190068 (di seguito denominata "Azienda"), rappresentata dal Direttore ……..

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 09.08.2012 è stata approvata la costituzione dell'Azienda Speciale Multiservizi denominata "Costruire Insieme" con il relativo Statuto, che prevede la durata dell'Azienda sino al 31.12.2040;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 03.09.2012 sono stati approvati il Piano Programma, il Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale, il Piano del fabbisogno del personale e lo schema di contratto di servizio, successivamente perfezionato con scrittura privata in data 28 settembre 2012, rep. 7190, registrata in data 04.10.2012 n. 4277;
- a seguito delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 220 del 30.07.2014, n. 75 del 07.07.2015 e n. 69 del 28.7.2016 integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 386 del 29.12.2016, sono state apportate diverse modifiche e integrazioni in merito ai compiti assegnati all'Azienda, ed è stato approvato il contratto di servizio per il periodo 2015 – 2017;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 13/03/2019 è stato approvato il contratto di servizio per il periodo 2018 – 2020;
- con deliberazione n. _____in data _____ è stato approvato lo schema del presente contratto di servizio disciplinante i rapporti tra il Comune e l'Azienda per il periodo 2021 - 2023;

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premessa.

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Il presente contratto ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra il Comune e l'Azienda relativamente:

a) agli aspetti amministrativi e gestionali connessi ai servizi e attività affidati all'Azienda;

b) all'attività di controllo esercitata dal Comune nei confronti dell'Azienda;

c) ai rapporti finanziari tra le parti.

3. Come previsto dall'art. 114 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. all'Azienda viene riconosciuta l'autonomia statutaria che si esplica sul piano organizzativo, finanziario, contabile e tecnico-funzionale.

Articolo 2 – Oggetto del contratto.

1. Il Comune affida all'Azienda le tipologie di servizio e attività di seguito elencate e descritte:

a) programmazione, coordinamento e gestione delle attività dei musei denominati: "Teatro delle Scienze", "Sale d'Arte", "Palazzo Cuttica", "Marengo Museum" e relativa valorizzazione tramite mostre, eventi, laboratori didattici e attività di promozione culturale, artistica, storica e turistica, nonché supporto alle celebrazioni pubbliche o private a Palazzo Cuttica;

b) programmazione, coordinamento, gestione di attività specialistica e qualificata di assistenza all'utenza, attività di promozione culturale, artistica, storica attraverso la realizzazione di laboratori didattici sul libro e sulla lettura, la gestione di eventi e realizzazione di corsi tematici rivolti all'utenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di alfabetizzazione digitale, di scrittura creativa, di disegno e illustrazione, di avvicinamento al linguaggio musicale e cinematografico, ecc…) presso la Biblioteca Civica o altri luoghi di particolare rilevanza strategica per le predette finalità;

c) attività di supporto operativo e organizzativo relativamente alle azioni di marketing territoriale e promozione turistica, ivi compresa l'eventuale fase progettuale attuativa delle strategie dell'Ente Comune:

d) programmazione, coordinamento e gestione di attività ludico ricreative per minori e relative famiglie presso i locali del "Centro Gioco Il Bianconiglio" in Spinetta Marengo;

e) programmazione, coordinamento e gestione delle attività dedicate ai giovani, comprese quelle

che potranno essere oggetto di future convenzioni o protocolli stipulati dal Comune e concordate con l'Azienda, tramite il Servizio Informagiovani;

f) attività di mediazione interculturale a favore di cittadini stranieri, comprese le pratiche di richiesta di cittadinanza italiana per residenti e non, presso il Palazzo Municipale;

g) collaborazione, in relazione ai servizi diretti al cittadino (sito web, portale, servizi on line, wifi pubblico, cablaggio punti di interesse socio culturale, de-materializzazione procedimenti a rilevanza esterna, supporto tecnico/tecnologico alla comunicazione, ecc.) e , secondo le indicazioni tecniche del Settore Sistemi Informativi ed E-government, alle attività di manutenzione applicativa e sistemistica, anche in ambito della sicurezza, nonché alla gestione delle reti e allo sviluppo dei sistemi informativi dell'Ente.

Le attività descritte nel presente articolo, commi da a) ad f), dopo essere state concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale, con le modalità di cui al successivo art. 7, e secondo gli indirizzi espressi precipuamente dal titolare della delega in ambito culturale, sono condotte in modo autonomo. In caso di attività remunerate da soggetti terzi ovvero di attività svolte a favore del Comune e non comprese nel presente contratto, gli introiti saranno trattenuti e contabilizzati dall'Azienda come corrispettivi dei servizi resi.

2. L'Azienda, per il periodo di durata del presente contratto, gestisce i servizi e le attività sopra descritti in maniera programmata e in coerenza alle risorse disponibili.

3. La definizione dettagliata dei servizi e delle attività di cui ai diversi punti elencati al comma 1 del presente articolo, oltreché gli orari di apertura al pubblico settimanali e giornalieri, sono individuati di comune accordo tra le parti secondo strategie operative improntate al migliore perseguimento dell'interesse pubblico e in ossequio a principi di economicità, efficacia ed efficienza.

4. L'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività in atto o da attivarsi presso immobili o parti di essi in disponibilità del Comune ma di non sua proprietà sono limitati all'effettivo periodo di utilizzo dei medesimi immobili da parte del Comune stesso.

5. Le variazioni delle tipologie dei servizi e delle attività affidati descritti nel precedente comma 1 saranno oggetto di apposite deliberazioni del Consiglio Comunale e degli organi dell'Azienda.

Articolo 3 – Durata del contratto.

1.Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 del contratto stipulato in data 28 settembre 2012, il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e l'Azienda dal 01.01.2021 sino al

31.12.2023, conformemente al Piano Programma di pari durata, presentato dall'Azienda.

Articolo 4 – Natura dei servizi e delle attività affidati.

1. I servizi e le attività oggetto del presente contratto costituiscono servizi di pubblico interesse e la relativa titolarità permane istituzionalmente in capo al Comune. La loro interruzione ingiustificata comporta pertanto l'applicazione delle sanzioni relative all'interruzione di un pubblico servizio.

Articolo 5 – Modalità di erogazione dei servizi e svolgimento delle attività.

1. L'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 avviene da parte dell'Azienda in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Comune e dalle clausole del presente contratto.

2. L'Azienda si impegna a erogare i servizi e a svolgere le attività in questione con la massima diligenza, professionalità e correttezza.

3. Entrambe le parti stabiliscono che il personale incaricato dall'Azienda alla realizzazione dei servizi e attività di cui all'art. 2 opererà secondo il modello gerarchico e funzionale proprio dell'Azienda, oltreché in maniera separata rispetto alle unità dipendenti del Comune e assegnatarie, per lo svolgimento presso luoghi comuni, di altri distinti servizi e attività aventi analoga natura ma direttamente gestiti dal Comune o da altri soggetti terzi all'uopo incaricati da questo ultimo.

4. Le parti danno inoltre atto che il personale di cui al comma 3 non potrà svolgere – ancorché in maniera separata e autonoma – attività qualificabili come strumentali al funzionamento/erogazione di servizi direttamente gestiti dal Comune ovvero da altri soggetti terzi affidatari dei medesimi.

5. L'Azienda può stipulare convenzioni con Università, Enti di ricerca e di formazione, per lo svolgimento di tirocini formativi negli ambiti operativi di sua competenza e indicati all'art. 2; può altresì presentare progetti per operatori volontari del Servizio Civile Universale e partecipare a progetti con soggetti terzi in qualità di partner.

Articolo 6 – Gestione dei servizi e delle attività.

1. L'Azienda gestisce i servizi e le attività affidati nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, generale e di settore.

2. L'Azienda ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità della gestione dei servizi e delle attività contemplati dal presente

contratto , fermo restando la sua responsabilità nei confronti del Comune.

Articolo 7 – Attività di programmazione e indirizzo da parte del Comune.

1. L'Azienda propone al Comune il Piano Programma delle attività, i Bilanci preventivi, i Conti Consuntivi.

2. L'Azienda si impegna inoltre a presentare al Comune la previsione ordinaria comprensiva dei relativi aspetti finanziari di tutti gli eventi e attività aventi carattere non duraturo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manifestazioni, mostre, laboratori temporalmente limitati, progetti a scadenza, ecc…) che potrebbero essere svolti nei successivi sei mesi compatibilmente con le risorse finanziarie a ciò destinabili in via preventiva dall'Azienda, siano tali eventi e attività frutto di proposte avanzate dall'Azienda piuttosto che derivanti da richieste espresse dal Comune a mezzo dei competenti Assessorati. Detta previsione può eventualmente contenere anche proposte di adeguamento tariffario per i servizi erogati e proposte di variazione in merito all'entità/tipologia dei servizi e attività affidati.

3. I documenti di programmazione annuale delle attività di cui al comma 2 sono sottoposti agli Assessori e della Dirigenza comunale di riferimento così come precisati dal successivo art. 8, comma 5. Gli eventuali maggiori costi economici di interventi e attività effettuati dall'Azienda in difformità rispetto a tali pareri preventivi e non rientranti nelle previsioni finanziarie formulate a mezzo dei medesimi documenti di programmazione, in via ordinaria non potranno essere finanziati dall'intervento contributivo comunale indicato al comma 5 oltreché all'art. 16, fatta salva diversa ed esplicita autorizzazione deliberata in merito dalla Giunta Comunale. Data l'ordinarietà delle programmazioni di cui al comma 2, queste possono essere modificate congiuntamente dalle parti anche in corso d'opera qualora emergano differenti valutazioni in merito all'azione amministrativa comunale e/o aziendale relativa al perseguimento di obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

4**.** Al fine di agevolare una migliore azione programmatica, il Comune e l'Azienda concordano lo svolgimento di incontri, di norma, a cadenza quadrimestrale e inoltre possono, in casi di sopravvenuta urgenza, richiedere unilateralmente l'indizione di una riunione di coordinamento. A tali riunioni partecipano di norma il Dirigente del Settore competente per le Politiche Culturali o suo delegato, uno o più dipendenti comunali facenti parte dell'ufficio comunale di cui all'art. 8, comma 2 ovvero anche di altri uffici in ragione della competenza, gli Assessori comunali interessati

per competenza, il Presidente dell'Azienda o altro membro del Consiglio di Amministrazione o loro delegati, il Direttore o un dipendente dell'Azienda delegato ovvero, se necessario, anche altri dipendenti dell'Azienda interessati per competenza.

5. I documenti di programmazione indicati nei precedenti commi sono formulati al fine di permettere al Comune di predisporre i documenti di programmazione economico finanziaria e strategica. I Bilanci e il Piano Programma delle attività presentati dall'Azienda sono recepiti nel bilancio di previsione del Comune al fine di prevedere correttamente l'entità dell'intervento contributivo annuale destinato alla copertura dei costi sociali dell'Azienda.

6. I documenti di programmazione dell'Azienda potranno inoltre essere aggiornati nel corso dell'esercizio qualora intervengano variazioni di indirizzo e/o di affidamento di servizi e attività da parte del Comune.

Articolo 8 – Attività di controllo da parte del Comune.

1. Il controllo del Comune è inteso come verifica dell'attuazione degli indirizzi approvati dal medesimo e delle modalità di realizzazione da parte dell'Azienda.

2. Il Comune, tramite il Dirigente del Settore incaricato del controllo e della gestione del presente contratto, vigila sull'andamento dei servizi e attività affidati attraverso l'esame di reports periodici, potendo inoltre effettuare controlli mirati al fine di analizzare specifici aspetti della gestione**.** Il personale assegnato a tale ufficio può anche eseguire, limitatamente ai casi di tutela dei beni culturali vincolati, ispezioni presso i locali ove vengono svolte le attività dell'Azienda, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica.

3. Rispetto all'adozione di procedure afferenti le materie di contabilità, contrattuale e lavoristica l'Azienda può rivolgersi all'ufficio comunale di cui al comma 2 per richiedere pareri tecnici o fornire – preventivamente – informative circa le scelte prospettate e/o di prossima attuazione. Tale prerogativa diviene obbligatoria in presenza di operazioni inerenti la predisposizione dei bilanci e di ogni altro documento a questi connesso. Il citato ufficio comunale può rivolgere richieste di pareri ad altri uffici comunali, o a enti terzi, per ragioni di competenza, fermo restando il suo ruolo di punto di riferimento diretto e di principale collettore del flusso comunicativo tra il Comune e l'Azienda.

4. L’Azienda si obbliga altresì a comunicare al Comune, entro il termine di presentazione del Bilancio consuntivo, i dati relativi all'esercizio precedente concernenti il livello dei servizi offerti, misurato attraverso idonei indicatori di prestazione preventivamente concordati, con particolare riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

a) numero di operatori utilizzati, secondo idonee suddivisioni per singolo segmento produttivo;

b) una relazione nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli eventuali investimenti, ai costi e ai ricavi della gestione, ai servizi e attività svolti e ai relativi tempi di realizzazione. Detta relazione è funzionale alla verifica e al controllo dell'andamento della spesa e all'adeguamento progressivo della programmazione degli interventi da parte del Comune.

5. Gli obblighi di comunicazione, informazione, relazione e rendicontazione previsti dal presente contratto sono adempiuti dall'Azienda mediante formale comunicazione, anche telematica, inviata all’ufficio comunale di cui al comma 2 e per conoscenza al Sindaco e agli Assessori competenti per le rispettive materie. Sono fatte salve le diverse formalità di comunicazione previste dalla normativa di settore.

Articolo 9 – Reports periodici.

1. I reports di cui all’art. 8, comma 2 sono predisposti dall’Azienda quadrimestralmente, e ciascuno di essi comprende:

a) il dettaglio analitico desunto dai registri e dai documenti contabili delle entrate;

b) l’analisi, per ogni servizio e attività prestati, dei risultati e dei costi dei processi di produzione nonché la disaggregazione dei dati per ogni singola attività e una comparazione con i dati del precedente report quadrimestrale;

c) le rilevazioni statistiche realizzate nel quadrimestre in ordine al livello di soddisfazione dell'utenza (customer satisfaction);

d) la sintesi dei risultati raggiunti rispetto al complesso degli obblighi a carico dell'Azienda e alle ulteriori disposizioni di cui al presente contratto;

e) l’elencazione delle eventuali criticità gestionali emerse.

2. Ogni report fornisce una dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati in termini di livello di servizio espresso attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi.

Articolo 10 – Risorse umane.

1. 1. L’Azienda gestisce la propria struttura amministrativa e i servizi e le attività affidati con personale proprio assunto a tempo determinato o indeterminato nel rispetto delle procedure pubbliche selettive o concorsuali, ovvero con personale trasferito da altri enti, aziende e società strumentali del Comune. L’Azienda al 31.12.2020 rileva il seguente organico:

- n. 16 dipendenti con CCNL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI, di cui n. 6 in part time
- n. 15 dipendenti con il CCNL FUNZIONI LOCALI, di cui n.4 in part time.

La dotazione organica al 31/12/2020 è di 36 unità (31 in servizio e 5 cessati negli anni passati)

2. Tutte le variazioni della dotazione organica dell’Azienda effettuate sono soggette a preventiva autorizzazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3.Le parti fanno riferimento ai Documenti di Valutazione rischi da Interferenze appositamente redatti dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la protezione e sicurezza dei lavoratori.

Articolo 11 – Regolamento di organizzazione.

1. Le modalità tecnico amministrative e gestionali dei servizi e attività affidati all’Azienda e le modalità di funzionamento dell’Azienda stessa sono definite con apposito regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici approvato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri organizzativi indicati dal Comune.

Articolo 12 – Carta dei servizi.

1. L’Azienda si impegna ad aggiornare la Carta dei servizi relativamente ai servizi e alle attività di cui all’art. 2.

2. La Carta dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo contiene:

a) la dimensione dell’offerta minima dei servizi previsti;

b) i livelli qualitativi minimi dei servizi previsti;

c) le garanzie a tutela degli utenti per i servizi previsti;

d) le sanzioni e penalità in caso di mancata osservanza dei parametri definiti;

e) le modalità di risoluzione delle controversie;

f) gli obblighi di informazione verso gli utenti.

3. A seguito dell’approvazione, detta Carta potrà essere modificata con le medesime modalità ogni

qualvolta dovessero intervenire rilevanti cambiamenti in merito alla tipologia dei servizi e attività affidati all'Azienda, al loro livello minimo quantitativo, alle risorse disponibili.

Articolo 13 – Obblighi generali del Comune.

1. Il Comune si impegna nei confronti dell'Azienda ad agevolare il migliore espletamento dei servizi e delle attività disciplinati dal presente contratto. Il Comune, nell'ambito del suo ruolo di titolare dei servizi e delle attività affidate all'Azienda, per i quali garantisce le risorse necessarie al funzionamento e la sostenibilità economica, esercita le seguenti funzioni:

a) definizione, previa apposita richiesta dell'Azienda, delle priorità su cui focalizzare le principali fasi di esecuzione dei servizi e attività di cui all'art. 2.

2. Restano a carico del Comune:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria su beni e impianti di proprietà o in possesso del Comune a qualsivoglia titolo (fatti salvi gli obblighi e le prerogative di soggetti terzi proprietari dei beni) e utilizzati dall'Azienda per lo svolgimento dei servizi e attività affidati, per i quali saranno aggiornati i relativi contratti di comodato;

b) pulizie, utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento e di banda Internet dei locali in uso all'Azienda, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi amministrativi per cui viene corrisposto al Comune un contributo forfettario stabilito di anno in anno in bilancio;

c) attività di conservazione e tutela, secondo la vigente normativa, dei singoli beni ovvero delle universalità di beni indivisibili aventi valore storico, archeologico, artistico e culturale presenti nei complessi museali, nella Biblioteca Civica e in ogni altro luogo chiuso o aperto di proprietà del Comune utilizzato dall'Azienda per lo svolgimento dei servizi e delle attività di cui all'art. 2, permanendo le medesime attività di conservazione e tutela in capo all'Ente proprietario, se diverso.

Per quanto attiene all'elenco dei beni (immobili, mobili registrati, attrezzature e arredi e altri beni mobili) si fa riferimento ai relativi verbali di consegna o descrittivi esistenti.

Articolo 14 – Obblighi generali dell'Azienda.

1. L'Azienda si impegna a organizzare la propria struttura gestionale e le attività ad essa connesse e strumentali nonché quelle inerenti allo svolgimento dei servizi e delle attività affidati, in modo efficiente e coordinato nel rispetto degli indirizzi programmatici e gestionali fissati dal Comune a

mezzo dei propri organi di governo, oltreché in aderenza alle indicazioni di natura tecnica fornite dall'ufficio comunale preposto all'espletamento dell'attività di controllo analogo di cui all'art. 8, comma 2.

2. L'Azienda si obbliga altresì ad agire nel pieno rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie e, in particolare, a effettuare il trattamento di dati personali in conformità alla normativa in materia.

3. L'Azienda, nello svolgimento delle attività e dei servizi affidati, si obbliga inoltre:

a) a garantire che la gestione avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità offerta;

b) a effettuare rilevazioni di customer satisfaction;

c) a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;

d) a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari all'esecuzione del presente contratto;

e) a garantire che al proprio personale utilizzato venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti, e ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale.

Articolo 15 – Intervento contributivo del Comune.

1. In ragione dello svolgimento dei servizi e delle attività di cui all'art. 2 il Comune destina alla copertura dei costi sociali dell'Azienda e per tutto il periodo di vigenza del presente contratto un contributo annuale stabilito dal Consiglio Comunale in sede di approvazione degli atti di bilancio e del Documento Unico di Programmazione 2021/2023. Eventuali previsioni di scostamenti da tale stanziamento devono essere comunicati in via preventiva all'Azienda onde consentire una corretta programmazione delle spese e della gestione. A garanzia dell'efficienza e dell'ottimizzazione dei servizi e delle attività così come qualificati all'art. 4 e in ragione d'una sussistente disponibilità finanziaria, la Giunta Comunale può annualmente approvare un intervento contributivo straordinario in favore dell'Azienda secondo quanto previsto dallo Statuto aziendale.

3. Il pagamento da parte del Comune del contributo precisato al comma 1 del presente articolo avviene in maniera frazionata e con cadenza bimestrale.

4. La somma contributiva bimestrale di cui al comma 3 è calcolata in misura di due dodicesimi dell'importo annuale previsto dal Bilancio Previsionale del Comune per l'esercizio in corso.

Articolo 16 – Revisioni tariffarie – Utilizzo di beni immobili e mobili – Utenze.

1. La determinazione della tipologia ed entità dei corrispettivi tariffari dovuti dall'utenza fruitrice dei servizi e attività affidati all'Azienda è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

2. Il Comune concede all'Azienda in uso gratuito tutti i locali o strutture di proprietà o comunque nella disponibilità d'uso del Comune per lo svolgimento dei servizi e attività di cui all'art. 2 che costituiscono sedi secondarie dell'Azienda e precisamente:

- Palazzo Cuttica via Parma 1
- Sale d'arte via Macchiavelli 13
- Teatro delle Scienze via 1821 11
- Biblioteca piazza Vittorio Veneto
- Informagiovani piazza Vittorio Veneto
- Ludoteca il Bianconiglio via Gambalera Spinetta Marengo

Mediatori Culturali piazza della Libertà (c/o Palazzo Comunale)

I.C.T. piazza della Libertà (c/o Palazzo Comunale)

3. Il Comune inoltre concede all'Azienda l'utilizzo dei beni mobili, degli arredi, delle collezioni dei beni aventi valore storico, artistico e culturale presenti nella porzione del compendio Marengo Museum e meglio descritti nel contratto di comodato con la Provincia di Alessandria, e relativi allegati, sottoscritto dal Comune e dalla Provincia in data 30.11.2017, alla cui scadenza le parti concorderanno i provvedimenti necessari.

3. Rimane prerogativa dell'Azienda, nei limiti degli indirizzi stabiliti dal Comune e di concerto con il medesimo, secondo le modalità previste dal presente contratto, stabilire quali e quante strutture e punti di erogazione attivare nel tempo per un corretto svolgimento dei servizi e attività di propria pertinenza.

4. Le utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento e di banda Internet connesse ai locali utilizzati di cui ai commi 2 e 3, rimangono a carico del Comune e non sono oggetto di compensazioni finanziarie da parte dell'Azienda. A carico dell'Azienda rimangono le utenze

telefoniche a proprio servizio e consumo.

5. Per quanto concerne i singoli beni mobili o le universalità di beni indivisibili di proprietà o in disponibilità d'uso a qualsiasi titolo da parte del Comune, da utilizzarsi dall'Azienda per garantire il proprio funzionamento e/o il corretto svolgimento dei servizi e attività affidati, si fa rinvio agli appositi verbali di consegna redatti in contraddittorio tra le parti.

6. Eventuali errori o inesattezze nell'individuazione dei beni di cui al comma 5 ovvero nei dati a essi riferiti, possono essere fatti rilevare da entrambe le parti.

Articolo 17 – Realizzazione di nuove opere – Manutenzione di beni e impianti.

1. La realizzazione di eventuali nuove opere finalizzate all'esecuzione del contratto di servizio è attuata, previo accordo tra le parti, dal Comune secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici ed edilizi esistenti.

2. Relativamente ai singoli beni mobili o universalità di beni, agli immobili o parti di essi, di proprietà o in possesso a qualsiasi titolo del Comune e utilizzati dall'Azienda, il Comune si impegna a effettuare gli interventi di ordinaria manutenzione, compresi gli interventi di pulizia, che si renderanno necessari per il corretto svolgimento dei servizi e delle attività di cui all'art. 2, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di affidamenti di lavori, forniture e servizi previste in ambito pubblico.

3. Per attività di ordinaria manutenzione si intende in via generale la manutenzione normalmente finalizzata alla conservazione del decoro, dell'efficienza e delle funzionalità dei beni utilizzati e degli impianti a essi connessi, fatti salvi i casi di deperimento dovuti all'usura o vetustà e ferme restando a carico del Comune tutte le eventuali attività manutentive straordinarie che si renderanno necessarie per le medesime finalità.

4. Qualora l'Azienda si trovasse nella condizione di dover effettuare, per motivi di sicurezza, urgenza e/o necessità, manutenzioni ordinarie e/o straordinarie e pulizie ordinarie e/o straordinarie sugli immobili in uso, provvederà ad effettuare gli interventi addebitando i costi sostenuti al Comune.

Articolo 18 – Responsabilità per danni verso terzi.

1. Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dall'espletamento dei servizi e delle attività affidati, nonché in conseguenza dell'uso dei beni e degli impianti di pertinenza, derivassero danni di

qualunque natura all'Azienda o a terzi (a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc…), l'Azienda è tenuta a intervenire tempestivamente per il ripristino immediato ove possibile – della situazione "quo ante". In ogni caso l'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Comune e comunque entro 48 ore lavorative dal verificarsi o dalla conoscenza dell'evento dannoso e/o di qualunque fatto pregiudizievole verificatosi nel corso dell'esecuzione dei servizi e attività di cui al presente contratto. L'eventuale costo sostenuto dall'Azienda per svolgere tali interventi sarà addebitato al Comune tramite presentazione di adeguata documentazione contabile, salvo che i danni siano direttamente imputabili all'Azienda stessa o ai sui dipendenti.

2. Il Comune provvede alla copertura assicurativa (per danni a cose, persone, interruzioni di servizio, perdite patrimoniali, ecc…) sui singoli beni ovvero universalità di beni, aventi valore storico, archeologico, artistico e culturale presenti nei complessi museali, presso la Biblioteca Civica e in ogni altro luogo chiuso o aperto utilizzato dall'Azienda per lo svolgimento dei servizi e delle attività di cui all'art. 2, nonché sugli immobili o parti di essi e sui connessi impianti, di proprietà o in possesso del Comune a qualsiasi titolo e utilizzati dalla predetta Azienda per le già menzionate finalità.

3. L'Azienda si obbliga, mediante autonome polizze assicurative, a tenere indenne il Comune da responsabilità per danni a terzi riconducibili alla gestione dei servizi e attività oggetto del presente contratto e pertanto a risarcire eventuali danni che derivassero in loro dipendenza o conseguenza prodotti da cause non esulanti dalle proprie competenze e/o prerogative gestionali di conduzione diretta dei citati servizi e attività, oltreché qualora non derivanti dall'utilizzo dei beni immobili, dei singoli beni o universalità di beni aventi valore storico, archeologico, artistico e culturale fatte salve le garanzie in capo all'Ente proprietario, se diverso.

4. Il Comune si impegna a comunicare all'Azienda le risultanze delle gare di affidamento del Broker assicurativo al fine di consentire all'Azienda l'attivazione, con il medesimo broker e alle medesime condizioni, delle proprie polizze assicurative.

Articolo 19 – Risoluzione del contratto.

1. Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per gravi e/o reiterate violazioni delle norme di legge e/o del presente contratto imputabili all'Azienda, ai sensi degli artt. 1176, 1218 e 1256 del Codice Civile.

Articolo 20 – Norma di chiusura.

1.Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme di diritto interno e comunitario vigenti in materia.

Articolo 21– Spese contrattuali e di registrazione.

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e registrazione del presente contratto sono a carico totale del Comune.
2. Ai sensi dell'artico 5, comma 4 parte prima, Tariffa del DPR 26/04/1986 n. 131 e s.m.i., la presente scrittura sconta l'imposta di registro in misura fissa.
3. Il presente contratto, redatto in modalità elettronica, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.lgs N. 82/2005 e s.m.i. (Codice Amministrazione Digitale)

Le parti approvano specificamente l'art. 18 (Responsabilità per danni a terzi e coperture assicurative).

Alessandria, _____

Indice

Articolo 1 – Premessa.

Articolo 2 – Oggetto del contratto.

Articolo 3 – Durata del contratto.

Articolo 4 – Natura dei servizi e delle attività affidati.

Articolo 5 – Modalità di erogazione dei servizi e svolgimento delle attività.

Articolo 6 – Gestione dei servizi e delle attività.

Articolo 7 – Attività di programmazione e indirizzo da parte del Comune.

Articolo 8 – Attività di controllo da parte del Comune.

Articolo 9 – Reports periodici.

Articolo 10 – Risorse umane.

Articolo 11 – Regolamento di organizzazione.

Articolo 12 – Carta dei servizi.

Articolo 13 – Obblighi generali del Comune.

Articolo 14 – Obblighi generali dell'Azienda.

Articolo 15 – Intervento contributivo del Comune.

Articolo 16 – Revisioni tariffarie – Utilizzo di beni immobili e mobili – Utenze.

Articolo 17 – Realizzazione di nuove opere – Manutenzione di beni e impianti.

Articolo 18 – Responsabilità per danni verso terzi.

Articolo 19 – Risoluzione del contratto.

Articolo 20 – Norma di chiusura.

Articolo 21– Spese contrattuali e di registrazione.